



COMUNE
CAPANNORI

Comune di Capannori

ALLEGATO alla delibera P.
del 31/5/012
Il Segretario Generale

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia (www.comune.capannori.lu.it)

Servizio Governo del Territorio
Ufficio Politiche Ambientali
Tel. 0583 4281 - 0583 428207
Fax 0583 428207
e-mail ecologia@comune.capannori.lu.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IMMOBILI AD USO CIVILE ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE

(approvato con delib. del C.C. n. 23 del 31-5-012)

Art. 1 - Finalità


1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente e di garantire la tutela della salute pubblica incentivando l'effettuazione di interventi di smaltimento di manufatti, strutture e/o materiali contenenti amianto presenti presso immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze situati sul territorio comunale di Capannori.

Art. 2 - Materiali e metodo di smaltimento oggetto di contributo

1. I materiali contenenti amianto presenti nell'ambito degli immobili ad uso civile abitazione e nelle relative pertinenze di cui s'intende incentivare la rimozione sono:
 - materiali e lastre di copertura di fabbricati;
 - materiali che rivestono superfici e strutture applicati a spruzzo/cazzuola;
 - rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie, canne fumarie, serbatoi, ecc.;
 - pannellature isolanti per pareti o soffitti;
2. Il metodo di smaltimento oggetto di contributo economico è quello relativo alla rimozione dei materiali di amianto in quanto elimina ogni potenziale fonte di esposizione a fibre aerodisperse ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono negli edifici. Tale procedura comporta la produzione di rifiuti da smaltire correttamente e può richiedere l'applicazione, in sostituzione, di altro materiale privo di amianto.

Art. 3 - Stanziamento ed entità del contributo

1. L'Amministrazione, sulla base delle disponibilità annuali, ha facoltà di iscrivere in sede di formazione di bilancio preventivo una specifica disponibilità finanziaria da utilizzare per la concessione di contributi a fondo perduto atti al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 1.
2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati in sede di bilancio preventivo e potranno essere concessi solo per quegli immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze che rispettino le norme previste dal presente regolamento e le norme generali e locali in campo edilizio-urbanistico.






3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 60%, al netto dell'IVA, delle spese per i lavori di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto, in ogni caso il contributo non potrà superare l'importo massimo di € 1.000,00.
4. Il contributo comunale non è cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei, statali, regionali o di altra natura. Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche gli incentivi erogati dal Gestore Servizi Elettrici nazionale (GSE) per l'installazione di impianti fotovoltaici con sostituzione di coperture di fabbricati realizzate con elementi edilizi contenenti amianto (c.d. conto energia) nonché le detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o altre di natura analoga.

Art. 4 - Modalità di accesso al contributo

1. Per l'assegnazione del contributo economico di cui al precedente articolo 3, l'Amministrazione Comunale adotta apposito bando pubblico.
2. Nel bando di cui sopra sono specificati, in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande.
3. Il bando pubblico dovrà essere oggetto di adeguata pubblicizzazione tramite i canali di informazione di più facile accesso e diffusione per la cittadinanza.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento e dal bando di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione del soggetto incaricato del servizio di igiene territoriale operante nell'ambito del territorio comunale.

Art. 5 - Interventi ammissibili al contributo e soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo economico i proprietari, siano essi persone fisiche o giuridiche, di immobili ad uso civile abitazione e loro relative pertinenze situati nel Comune di Capannori che intendano:
 - rimuovere ed eventualmente sostituire lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura degli edifici;
 - ristrutturare o demolire strutture rivestite d'amianto previa rimozione dell'amianto stesso;
 - rimuovere ed eventualmente sostituire con altre non contenenti amianto, strutture coibentate in amianto (tubazioni, caldaie) o altri manufatti (serbatoi, canne fumarie, ecc.) contenenti amianto;
 - demolire ed eventualmente sostituire con altro materiale non contenente amianto pannellature isolanti per pareti e soffitti;
 - smaltire limitate quantità di materiale contenenti amianto presenti presso gli immobili di civile abitazione e loro relative pertinenze impiegate per usi non congrui (ad esempio per la protezione di legna da ardere o di altri materiali deperibili all'acqua, per tamponature, per recinzione, per la raccolta di acqua, ecc.);
2. Gli immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze oggetto degli interventi del presente bando devono essere in regola con le vigenti disposizioni urbanistico-edilizie.






3. I proprietari di immobili ad uso civile abitazione ricadenti nel territorio comunale di Capannori possono presentare, nell'ambito di ogni bando di incentivazione, solo una richiesta di contributo relativa ad un singolo fabbricato e alle relative pertinenze. In caso di condominio la richiesta potrà essere inoltrata dall'amministratore o da un legale rappresentante appositamente delegato con atto scritto dagli altri condomini.
4. Non possono accedere al contributo i soggetti che al momento della pubblicazione del bando di cui al precedente art. 4 abbiano già realizzato gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto.

Art. 6 - Obblighi del richiedente

1. Il soggetto richiedente il contributo dovrà ottenere, qualora richiesto dalle vigenti norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali, idoneo titolo abilitativo per eseguire gli interventi edilizi necessari alla rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto.
2. Le operazioni di rimozione di materiali edilizi contenenti amianto, comportando la produzione di rifiuti speciali pericolosi, dovranno essere seguite nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti e di sicurezza per i lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008.
3. Il richiedente ammesso al contributo dovrà terminare i lavori di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto entro i termini stabiliti nel bando di cui all'art. 4.

Art. 7 - Presentazione delle domande e relativa documentazione

1. Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Capannori e recapitate entro il termine stabilito dal bando di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - planimetrica aerofotogrammetrica e catastale individuante l'ubicazione dell'immobile su cui si interviene;
 - descrizione del tipo di intervento di rimozione e smaltimento e del tipo materiale contenente amianto, dimensioni, quantità e/o superficie dei manufatti edilizi e/o delle coperture da asportare;
 - dichiarazione attestante la conformità dell'immobile oggetto di intervento alle normative urbanistico-edilizie vigenti;
 - titolo abilitativo edilizio all'esecuzione delle opere, qualora necessario;
 - autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere, qualora necessaria;
 - documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e smaltire ed eventualmente da sostituire;
 - preventivo di spesa della bonifica relativo alle spese per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto oggetto del presente regolamento;
 - dichiarazione attestante la proprietà/comproprietà dell'edificio. In caso di condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora l'istanza sia sottoscritta dall'Amministratore Condominiale, da uno dei condomini delegato o da





legale rappresentante della proprietà, la domanda dovrà contenere idonea documentazione attestante tale qualifica;

- dichiarazione del richiedente di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali, regionali o di altra natura per lo stesso intervento e contestuale assunzione dell'obbligo di non presentare altre istanze per l'ottenimento di ulteriori agevolazioni e contributi per quanto in argomento;
- ogni altra dichiarazione o documentazione ritenuta necessaria per gli scopi del presente regolamento e definita in sede di bando di cui all'art. 4;

Art. 8 - Domande inammissibili od incomplete


1. Saranno considerate inammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti elementi:
 - firma in originale dell'istanza;
 - documento di identità in corso di validità;
 - indicazione puntuale delle generalità del richiedente;
 - indicazione puntuale dell'immobile interessato dalle opere;
 - dichiarazione attestante la conformità dell'immobile oggetto di intervento alle normative urbanistico-edilizie vigenti;
 - dichiarazione di assenza di cumulo di contributi o altre agevolazioni e rinuncia alla presentazione di ulteriori istanze di contributo;
2. Fatto salvo quanto specificato al comma 1), qualora la domanda di contributo economico risulti incompleta rispetto a quanto richiesto in sede di bando di cui all'art. 4 del presente regolamento, il richiedente dovrà procedere alla presentazione della documentazione mancante entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione dell'ufficio comunale competente pena l'ammissibilità della domanda.

Art. 9 - Esame delle domande ed ammissibilità al contributo

1. Le domande, pervenute entro il termine stabilito dal bando di cui all'art. 4, saranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali al fine di verificare la corretta rispondenza dei requisiti previsti nel presente regolamento e nel bando.
2. L'esito dell'istruttoria determinerà il numero delle istanze ammissibili al contributo economico per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto di cui al presente regolamento.
3. L'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e la disponibilità finanziaria stanziata in sede di bilancio preventivo costituiranno i criteri di riferimento ai fini dell'erogazione del contributo.

Art. 10 - Assegnazione contributi

1. Sulla base dell'attività istruttoria dei competenti uffici comunali sarà approntato, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, l'elenco delle istanze ammesse al contributo





comprensivo anche dell'importo del contributo assegnato. Tale elenco sarà oggetto di approvazione con atto del Dirigente del Servizio Comunale competente che effettuerà l'assegnazione dei contributi economici fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria iscritta a bilancio nell'anno di riferimento e nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle istanze pervenute.

2. L'esito della richiesta di contributo (sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di mancato accoglimento) sarà comunicato formalmente al richiedente. In caso di accoglimento sarà comunicato l'ammissione al contributo e l'importo assegnato.
3. Nel caso in cui a seguito della conclusione delle procedure di erogazione dei contributi economici risultassero disponibili risorse finanziarie residue queste potranno essere utilizzate per incentivare le istanze pervenute e non ammesse a contributo in prima istanza per insufficienza della disponibilità di bilancio di cui al comma precedente.

Art. 11 - Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo a fondo perduto agli aventi diritto avverrà in un'unica soluzione previa acquisizione da parte degli uffici comunali competenti della documentazione attestante:
 - le spese effettivamente sostenute e debitamente quietanziate;
 - l'avvenuta realizzazione dell'intervento nel rispetto delle normative disciplinanti la rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
 - la conformità, fatto salvi i casi di attività edilizia libera, ai provvedimenti edilizi o agli altri titoli abilitativi.
2. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata nei termini previsti dal bando di cui all'art. 4. E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze;
3. Eventuali sopraggiunte variazioni in aumento del costo degli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto non incideranno sull'ammontare del contributo economico riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese preventivate per la di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale qualora il suo ammontare dovesse risultare inferiore all'importo massimo di cui al precedente art. 3.

Art. 12 - Ispezioni e controlli

1. L'Ufficio Comunale competente potrà effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso gli immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze dei richiedenti il contributo economico al fine di effettuare tutte le verificare di ufficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dai beneficiari.

Art. 13 - Decadenza

1. Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicate comporterà la decadenza dall'assegnazione del contributo:





- fatti salvi i casi di attività edilizia libera che non incidano sugli aspetti paesaggistici, mancato ottenimento del provvedimento edilizio (permesso di costruire) o degli altri titoli abilitativi edilizi (S.C.I.A., Comunicazione di Inizio Attività, altro) che riguardino gli interventi di rimozione dei materiali edilizi contenenti amianto oggetto del presente bando;
 - accertamento in sede di verifica dell'ufficio competente della produzione di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione;
 - accertamento d'esecuzione dei lavori in modo difforme dal progetto, dagli atti autorizzativi, dai piani di lavoro, dalle modalità di rimozione e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto indicate e/o prescritte;
 - mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 11 comma 1 nei termini previsti dal bando di cui all'art. 4. E' fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze;
 - ogni altra fattispecie in contrasto con il presente regolamento o con il bando di cui all'art. 4.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate ai precedenti commi, il Dirigente del Servizio Competente provvederà, con apposito atto, a revocare il contributo economico al soggetto interessato.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione;
2. Il presente regolamento una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

